



Località : Via A. Moro - 251 -

scala 1:2.500



VALDAGNO – FOGLIO 3



**A
T
E
R**



PEEP BELFIORE
DIRITTO DI SUPERFICIE 99 ANNI

OGGETTO	18 ALLOGGI IN VIA A. MORO
DITTA	I.A.C.P. VICENZA

CONVENZIONE

DATA	14/11/1986
REP.	55756
UFF. ROGANTE	NOTAIO BOSCHETTI GIUSEPPE - VICENZA
POSSIBILITÀ RINNOVO	SI
INDENNITÀ A SCADENZA	NO

VINCOLI

DURATA	RIFERIMENTO A NORME SPECIALI
SCADENZA	

ATER

V. unghese

N. 55.756 - di Repertorio N. 12.474 - di Raccolta
CONVENZIONE per la CONCESSIONE del DIRITTO di SUPERFICIE su
AREA da DESTINARE all'INTERVENTO di EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA RELATIVO al 5° PROGETTO BIENNALE - LEGGE
5.8.1978 n. 457

REPUBBLICA ITALIANA⁴

L'anno millenovecentottantasei il giorno 19 di luglio - ~~quattordici~~ -
del mese di luglio - (31.10.1986)

In Vicenza, Piazza delle Biade 2, nel mio studio, dinanzi a me dottor

GIUSEPPE BOSCHETTI di Mario NOTAIO in VICENZA

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano
del Grappa, senza l'assistenza dei testimoni a cui i comparenti tra
loro d'accordo e col mio consenso dichiarano di rinunciare, sono
comparsi:

- Bressan Gaetano nato a Valdagno il 19 giugno 1940, domiciliato per
la carica in Valdagno -

non in proprio, ma quale Sindaco pro-tempore e legale rappresentante
del:

- "COMUNE di VALDAGNO - Codice Fiscale: 004 042 50243

in prosieguo è indicato più brevemente "Comune", in esecuzione delle
delibere del Consiglio Comunale in data:

- 25 ottobre 1985 nn. 141/Registro e 15604/Prot.;

- 21 febbraio 1986 nn. 11/Registro e 3145/Prot.;

entrambe divenute esecutive per decorrenza dei termini, in copia
conforme all'originale, si allegano rispettivamente (ALLEGATI A- et
B-) al presente atto.

- De Boni Domenico nato a Bolzano Vicentino il 4 marzo 1942,
domiciliato per la carica in Vicenza, Via Btg. Framarin 6, impiegato -
non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante del:

- "ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA
di VICENZA" con sede in Vicenza (VI), Via Btg. Framarin 6 -

Codice Fiscale: 001 658 00244

in prosieguo più brevemente indicato come "Istituto", in forza di
delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 1986
che, in estratto autenticato da me Notaio in data odierna n.
55.753 - /Rep., si allega (ALLEGATO C-) al presente atto.

Detti signori, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio
sono certo,

- PREMETTONO -

- il "COMUNE di VALDAGNO" con delibera consiliare nn. 141/Regi-
stro e 15604/Prot. in data 25 ottobre 1985 ha individuato l'area
necessaria alla realizzazione del programma costruttivo di n. 18
(diciotto) alloggi, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con
provvedimento n. 1187 in data 30 aprile 1985, nel lotto n. 3 del
P.E.E.P. Belfiore catastalmente censito come segue:

- in VALDAGNO - Castasto Terreni -

A) Foglio 2 (due) - Partita n. 11.347:

M.N. 1949 (ex 35/b) et 1951 (ex 1292/b);

B) Foglio 3 (tre) - Partita n. 5.393:

Reg.to a VICENZA
il 2/12/86 N. 5898
Atti Pb
L. 15000
L. 1



027271
 14.11.86 3 2 8 9 0
 UFF. REGISTRO VICENZA
 STUDIO NOTARILE di GIUSEPPE
 e GIAN PAOLO BOSCHETTI
 VICENZA-PIAZZA BIADE, 2

M.N. 669 (ex 78/b);

Il tutto (A + B) di totali are 19.56

(sono complessivamente are diciannove, centiare cinquantasei).

- con la stessa deliberazione le aree così individuate sono state assegnate in diritto di superficie all'I.A.C.P. di Vicenza per la realizzazione del citato intervento di edilizia residenziale pubblica;

- il Comune di Valdagno è fornito di un Piano di Zona formato a sensi della Legge 18.4.1962 n. 167, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 141/27 in data 19 gennaio 1970.

Successivamente è stata approvata, con delibera di Consiglio Comunale n. 115 in data 23 agosto 1985, la variante al Piano stesso, la quale è stata approvata dalla Regione Veneto per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 27.6.1985 n. 61;

- le aree oggetto della presente convenzione sono pervenute in proprietà al Comune mediante atto di compravendita autenticato il 2 maggio 1980 e 19 giugno 1980 rispettivamente nn. 68.908/69.688 di Rep. Notaio Eugenio Lupi di Valdagno, registrato ivi il giorno 1 luglio 1980 al n. 795 Vol. 134.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, in adempimento al disposto di cui all'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865 convengono e stipulano quanto segue:

- ARTICOLO PRIMO -

CONCESSIONE del DIRITTO di SUPERFICIE

Il Comune concede, alle condizioni, termini e modalità concordate con il presente atto, all'Istituto, che accetta per sè e per i suoi aventi causa, il diritto di superficie sull'area individuata in catasto come segue:

- in VALDAGNO - Castasto Terreni -

A) Foglio 2 (due) - Partita n. 11.347:

M.N. 1281/b (bi)

di are 0.02

M.N. 1949 (ex 35/b)

di are 1.82

M.N. 1951 (ex 1292/b)

di are 0.05 superficie reale are 0.03

B) Foglio 3 (tre) - Partita n. 5.393:

M.N. 669 (ex 78/b)

di are 17.69

Totali are 19.56

(sono complessivamente are diciannove, centiare cinquantotto).

Il M.N. 1281/b data la sua esiguità è evidenziato solo nel frazionamento infra allegato sub lettera D-).

Il tutto forma un unico corpo compreso entro i seguenti confini da nord in senso N.E.S.O.:

M.N. 35- 1292- 1281/a- 1950- 78-

Salvo i più precisi.

La descrizione dei predetti immobili risulta dalla planimetria d'individuazione dell'area allegata alla delibera del Consiglio Comunale nn. 141/Registro e 15604/Prot. in data 25 ottobre 1985 allegata sub

Giuseppe Boschetti
De Paolis. Documento



lettera A-) al presente atto e dalla successiva delibera allegata sub lettera B-).

Le particelle suddette derivano dal frazionamento di maggiori intere particelle eseguito dal geom. Falulera Giampietro di Valdagno, approvato dall'U.T.E. di Vicenza il 22 agosto 1986 col n. 27/Prot. che, in originale, con relativa dimostrazione, si allega (ALLEGATO D-) al presente atto, previa disamina, approvazione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio.

- ARTICOLO SECONDO -
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e TIPOLOGICHE degli EDIFICI da REALIZZARE

Il diritto di superficie è costituito per l'attuazione del programma costruttivo di n. 18 (diciotto) alloggi residenziali, dei servizi e attrezzature relativo all'intervento di edilizia pubblica finanziata ai sensi della Legge 5.8.1978 n. 457, 5° biennio.

Le caratteristiche dell'intervento dovranno essere conformi alla variante al P.E.E.P., approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 115 in data 23 agosto 1985 e approvata dalla Giunta Regionale del Veneto per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale n. 61/1985, nonché alle norme modificate ai sensi dell'art. 34 della Legge 21.10.1971 n. 865, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 141 in data 25 ottobre 1985 esecutiva a termini di legge. L'area di pertinenza dei fabbricati, che rimarrà scoperta, dovrà essere sistemata e mantenuta in stato decoroso a cura e a spese dell'Istituto e rimarrà in uso a servizio degli edifici stessi per tutta la durata del diritto di superficie.

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche e edilizie vigenti, autorizzerà l'Istituto ad approntare quelle opere di sistemazione, comprese le recinzioni, atte a garantire l'uso delle aree scoperte a servizio degli edifici stessi e dei suoi residenti.

- ARTICOLO TERZO -
- CORRISPETTIVO della CONCESSIONE -

Il corrispettivo della concessione del diritto di superficie viene determinato e accettato come segue:

a) quota per la concessione del diritto di superficie sull'area, escluse le urbanizzazioni Lire 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila) - I.V.A. al 18% Lire 3.510.000 (tremilionicinquecentodiecimila);
b) concorso su quota di urbanizzazione primaria e secondaria Lire 48.990.000 (quarantottomilioninovecentonovantamila).
Totale complessivo Lire 72.000.000 (settantaduemilioni).

Tali importi, come dichiarano e confermano le parti, sono stati versati dall'Istituto al Comune che con la presente ne rilascia quietanza e verranno reimpiegati come stabilito nelle delibere allegate sub lettere A- et B- al presente atto.

- ARTICOLO QUARTO -

DURATA del DIRITTO di SUPERFICIE e RINNOVO dello STESSO

La concessione del diritto di superficie ha durata di 99 (novantanove) anni.

Allo scadere del termine, il diritto di superficie si estingue e il Comune diventa proprietario della concessione senza obbligo di



corrispettivo o d'indennità.

Il corrispettivo da corrispondere al Comune in caso di rinnovo del diritto di superficie, sarà uguale a tanti novantesimi del costo di acquisizione dell'area e delle opere di urbanizzazione primarie, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi all'ingrosso per il periodo intercorrente dalla data della prima convenzione alla data del rinnovo della stessa, quanti saranno gli anni per cui sarà concesso il rinnovo.

- ARTICOLO QUINTO -

MODALITA' di CONCESSIONE degli ALLOGGI EDIFICATI su TERRENO CONCESSO in DIRITTO di SUPERFICIE

Le modalità di cessione degli alloggi, dei relativi servizi e attrezzature saranno quelle previste dalla legislazione per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

- ARTICOLO SESTO -

MODALITA' di LOCAZIONE degli ALLOGGI

Gli alloggi saranno assegnati in locazione secondo le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Per la determinazione periodica dei canoni, le parti fanno riferimento alla norma stabilita in conformità alla Legge Regionale 12.12.1984 n. 60 e successive modifiche e integrazioni.

- ARTICOLO SETTIMO -

TERMINE D'INIZIO e di ULTIMAZIONE degli EDIFICI - MODALITA' di ESECUZIONE

La concessione a edificare dovrà essere richiesta entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla firma dell'atto di concessione del diritto di superficie e della relativa convenzione.

Il termine d'inizio e di fine dei lavori è quello previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Tale termine potrà essere prorogato a richiesta del concessionario, qualora ricorrano imprevedibili cause di forza maggiore o qualora si verificano le situazioni previste ai commi 4 et 5 dell'art. 4 Legge 10/1977 e successive modifiche e integrazioni.

- ARTICOLO OTTAVO -

- SANZIONI -

Considerate le caratteristiche e le finalità dell'intervento di edilizia residenziale pubblica in argomento, destinato alla locazione secondo le norme di cui al precedente articolo, considerato altresì il tipo di finanziamento, la normativa che ne regola l'attuazione e il quadro istituzionale nel quale si colloca l'istituto concessionario, il Comune non ritiene di dover configurare specifiche sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione.

In casi d'inadempienza da parte del concessionario degli obblighi assunti in relazione a quanto precisato, salvo i casi di motivate inadempienze per cause indipendenti dal concessionario medesimo, l'Amministrazione Comunale segnalerà tale inadempienza ai competenti organi regionali che assumeranno, in tal caso, gli opportuni provvedimenti.

L'inadempienza, qualora abbia a verificarsi, dovrà venire comunque



De Bona Concursio
Illegale Concursio

contestata per iscritto all'Istituto concessionario.

La decadenza della concessione con la conseguente estinzione del diritto di superficie è prevista nel caso in cui sopravvengano difficoltà tali da rendere inattuabile l'intervento in argomento.

Essa è comunque subordinata alla definizione, da parte dei competenti organi regionali, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e l'Istituto concessionario, dei criteri e modalità per il pronunciamento della decadenza stessa.

- ARTICOLO NONO -

- IMPEGNI -

Il Comune si obbliga ad assumere a proprie cura e spese e a eseguire tutte le opere e manufatti e servizi, atti ad assicurare l'accessibilità dell'area oggetto di concessione.

Inoltre assumerà a proprie cura e spese la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, con modalità e tempi che non ostacoleranno o ritarderanno in alcun modo l'esecuzione dell'intervento da parte dell'Istituto.

- ARTICOLO DECIMO -

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, escluse quelle che per legge sono a carico del Comune ed escluse le spese di frazionamento, sono assunte dall'Istituto concessionario, con facoltà d'invocare le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in materia.

- ARTICOLO UNDICESIMO -

- IPOTECA LEGALE -

Il Comune rinuncia all'ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo anche in ordine al reimpiego del corrispettivo.

- ARTICOLO DODICESIMO -

- RICHIAMI alla NORMATIVA VIGENTE -

Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme di legge e in particolare alle Leggi 14.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865, D.P.R. 30.12.1972 n. 1035, 5.8.1978 n. 457, Legge Regionale 12.12.1984 n. 60 e loro successive modifiche e integrazioni.

- ARTICOLO TREDICESIMO -

- FORO COMPETENTE -

Le competenze che dovessero insorgere dall'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di Vicenza.

Il Comune dichiara di concedere l'area libera da persone e cose e che su di essa non esistono pesi, canoni, livelli, ipoteche e comunque diritti di terzi.

- ARTICOLO QUATTORDICESIMO -

La parte concedente dichiara e la parte concessionaria ne prende atto che la porzione di terreno oggetto della presente convenzione ha la destinazione ne urbanistica risultante dal certificato rilasciato dal Comune di Valdagno il 13 ottobre 1986, che si allega (ALLEGATO E-) al presente atto; dichiara inoltre la parte concedente che dalla data del rilascio del suddetto certificato alla data odierna non sono



14.11.86 3 8 6 9 2
UFFICIO NOTARILE VICENZA

STUDIO NOTARILE di GIUSEPPE
e GIAN PAOLO BOSCHETTI
VICENZA-PIAZZA BIADE, 2

Intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- ARTICOLO QUINDICESIMO -

Degli allegati A- B- C- E- viene omessa la lettura per concorde espressa dispensa fattane dalle parti.


- 1/ Cancellata la parola: "trentuno" -
- 2/ Sostituisci le tre parole: "ottobre - (31.10." con: "novembre - (14.11." -
- 3/ Adde: "sul c/c. postale n. 14941363 di quest'ultimo," -

Handwritten notes:
1/ Cancellata la parola: "trentuno" -
2/ Sostituisci le tre parole: "ottobre - (31.10." con: "novembre - (14.11." -
3/ Adde: "sul c/c. postale n. 14941363 di quest'ultimo," -

Del

presente rogito scritto da persona di mia fiducia su sei pagine di tre fogli, ho dato io Notaio chiara lettura ai comparenti che a mia richiesta lo approvano e confermano e con me Notaio lo sottoscrivono in questo foglio ed a margine dei primi due.

Handwritten signatures:
Giuseppe M...
de Bos...
Boschetti



Handwritten signature: